

ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 19.08.05) dei rifiuti da dissabbiamento (EER 19.09.02) e dai residui di vagliatura (EER 19.08.01) prodotti dall'impianto di depurazione di Catania, Contrada Pantano d'Archi - Zona Industriale -

CIG 986320918E

Le parti:

TRA

SIDRA S.p.A., con sede a Catania, in Via Vagliasindi n.. 53, Partita IVA 03291390874, in persona del proprio Legale Rappresentate *pro tempore*, Prof. Fabio Fatuzzo, nato a Messina, il 19.03.1951, di seguito denominata "Committente"

E

I.S.E.A. S.r.l., con sede legale a Catania, Blocco Giacarta s.n., Partita IVA 04316480872, in persona dell'Amministratore Unico D'Amico Antonino, nato ad Acireale (CT), il 16.03.1974 (Codice Fiscale. DMCNTN74C16A028Y), d'ora innanzi denominata "Appaltatore",

convengono e stipulano quanto segue:

Premesso che:

- con decisione del CdA del 9 marzo 2023, punto 2, la Committente ha indetto, ai sensi degli articoli 60 e 123, del Decreto Legislativo 50/2016, procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l'affidamento biennale in Accordo Quadro con un unico operatore economico del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei fanghi da depurazione (EER 19.08.05), dei rifiuti da dissabbiamento (EER 19.08.02) e dei residui di vagliatura (EER 19.08.01) prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di Catania nell'impianto comunale sito a Catania, Contrada Pantano

	d'Arci – Zona Industriale -, gestito dalla Committente, per un importo complessivo a	
	base di gara di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00), oltre IVA in re-	
	gime di <i>split payment</i> , di cui € 1.166,53 (Euro millecentosessantasei/53) per oneri	
	complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso;	
	<ul style="list-style-type: none"> la Committente ha provveduto alla pubblicazione del bando sulla GUUE in data 	
	13 giugno 2023 ;	
	<ul style="list-style-type: none"> la gara si è svolta in modalità telematica con pubblicazione del bando, del di- 	
	sciplinare di gara e della relativa documentazione sulla piattaforma telematica	
	https://sidraspa.acquistitelematici.it;	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Appaltatore, prima di formulare l'offerta, ha espletato sopralluogo presso il 	
	luogo di produzione dei rifiuti (depuratore comunale), prelevando campioni dei rifiuti	
	oggetto di affidamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta con un ribasso pari al 21,25 %; 	
	<ul style="list-style-type: none"> l'offerta presentata dall'Appaltatore è stata sottoposta a richiesta di giustifica- 	
	tivi, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in	
	ordine al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare	
	l'importo complessivo posto a base di gara; i chiarimenti prodotti dall'Appaltatore han-	
	no giustificato adeguatamente il ribasso offerto che, conseguentemente, ha permesso	
	di ritenere l'offerta formulata adeguata a garantire l'esatto adempimento dei servizi	
	oggetto di affidamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> a conclusione delle operazione telematiche di gara, in data 05 settembre 	
	2023, giusto verbale prot. n. 31715/2023, si è proposta l'aggiudicazione del servizio	
	in oggetto all'Appaltatore;	
	<ul style="list-style-type: none"> con decisione del CdA del 7 settembre 2023, la Committente, preso atto della 	
	proposta di aggiudicazione, ha proceduto all'aggiudicazione;	

	<ul style="list-style-type: none"> la Committente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione 	
	sulla GURI in data 15/12/2023;	
	<ul style="list-style-type: none"> l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 22 novembre 2023, prot. 	
	42557/2023 a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla Committente, dichiarati dall'Appaltatore aggiudicatario in sede di gara;	
	<ul style="list-style-type: none"> risulta allo stato, in fase di istruttoria, la richiesta della Certificazione Antimafia 	
	inoltre tramite Banca Dati Nazionale Antimafia -	
	PR_CTUTG_Ingresso_0101460_20230829;	
	<ul style="list-style-type: none"> il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Offerta Economica e l'Elenco Prezzi, anche se 	
	non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, che si intendono trascritti e sottoscritti per piena accettazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> l'Appaltatore, con PEC del 14 novembre 2023, acquisite al prot. nn. 41363/23, 	
	41368/2023, 41371/2023, 41374/2023, in ottemperanza alle previsioni del Titolo III -	
	Norme Amministrativa - Capitolato Speciale d'Appalto, ha trasmesso alla Committente:	
	1. Copia per accettazione del Documento Unico di Valutazione	
	Rischi per Interferenza (DUVRI);	
	2. Copia della certificazione ISO 9001:2015;	
	3. Copia della certificazione ISO 14001:2015;	
	4. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;	
	5. Copia dei certificati relativi alla regolare esecuzione di servizi	
	analoghi;	
	6. Garanzia Fideiussoria n. 0512424531 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 13.11.2023;	
	7. Polizza n° 00212712300525 rilasciata Società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Catania Mare;	

	8. Copia delle Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia;	
	9. Copia delle attestazione di pagamento – Albo Nazionale Gestori Ambientali – anno 2023 – per le Categorie 4 e 8;	
	10. Elenco degli automezzi che saranno utilizzati nelle operazioni di trasporto con relative autorizzazioni;	
	11. Piano Operativo di Sicurezza;	
	12. Elenco dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro con relative attestazioni;	
	13. Nominativi del personale addetto alle emergenze;	
	14. Nominativi del personale addetto al primo soccorso;	
	15. Nominativo del medico competente;	
	16. Nominativo del RSSP;	
	17. Nominativo del RLS;	
	18. Protocollo Sanitario;	
	19. Elenco degli siti di destino ove saranno conferiti i rifiuti oggetto del presente appalto, con relative autorizzazioni;	
	<ul style="list-style-type: none"> la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta per la Committente l'obbligo di dar corso alla totalità delle prestazioni oggetto dello stesso, determina, invece, l'obbligo per l'Appaltatore di sottoscrivere gli Ordini Attuativi e di eseguire le prestazioni in essi previsti. 	
	<u>Tutto ciò premesso</u>	
	<u>Articolo 1: Norme Regolatrici dell'Accordo Quadro</u>	
	Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.	

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto – norme generali, amministrative, tecniche – si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni normative cogenti contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dalla Committente prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'Appaltatore.

Articolo 2: Oggetto d'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di raccolta, di trasporto, di intermediazione, di smaltimento/recupero dei rifiuti costituiti dai fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane (EER 19.08.05), dai rifiuti da dissabbiamento (EER 19.08.02), dai residui di vagliatura (EER 19.08.01) prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di Catania nell'impianto comunale sito in Catania, Contrada Pantano d'Archi, Zona Industriale.

La descrizione dettagliata dei servizi affidati è contenuta nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.

I rapporti tra la Committente e l'Appaltatore sono regolati in via specifica dai singoli Ordini Attuativi, in seguito denominati (OA). Il DEC procederà alla loro emissione, individuando, ad insindacabile giudizio, le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione ed eventuali voci specifiche.

La scelta della tipologia del sito di destino (smaltimento/recupero/trattamen-

	to) in cui dovranno essere conferiti i rifiuti sopra elencati è rimessa, sulla base	
	delle risultanze analitiche, esclusivamente alla Committente e sarà specificata	
	nei singoli OA senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni.	
	L'oggetto dell'Accordo Quadro include anche l'obbligo per l'Appaltatore, di	
	provvedere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, secondo le disposizioni	
	del DEC, al nolo di 15 cassoni scarrabili necessari per la raccolta dei citati rifiu-	
	ti e alla loro movimentazione all'interno dell'impianto di depurazione aventi le	
	caratteristiche minime di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 3: Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini Attuativi	
	La durata dell'Accordo Quadro è di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data del	
	<u>verbale di consegna</u> dell'Accordo Quadro, che <u>sarà redatto alla conclusione dell'Appalto</u>	
	<u>stipulato con la committente avente per oggetto il medesimo servizio</u> , o all'esaurimen-	
	to dell'importo massimo spendibile, fatta salva la facoltà per la Committente di eserci-	
	tare l'opzione di proroga per un massimo di dodici (12) mesi, come disciplinato dal se-	
	sto e ultimo capoverso dell'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Ove alla scadenza del termine biennale risultino ancora in esecuzione servizi richiesti	
	per mezzo di appositi OA emessi anteriormente alla data di scadenza naturale	
	dell'Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà prorogata per il tempo stabilito	
	dagli stessi OA per l'ultimazione dei servizi in essi attivati.	
	La durata dell'Ordine Attuativi è dallo stesso indicata e decorre dalla data della sua sti-	
	pulazione o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.	
	Articolo 4: Importo contrattuale	
	L'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro è di € 2.500.000,00 (Euro	
	duemilionicinquecentomila/00), oltre IVA in regime di <i>split payment</i> , di cui € 1.166,53	
	(Euro millecentosessantasei/53) per oneri di sicurezza.	

L'IVA di legge è sempre a carico della Committente la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment", ex articolo 17 – *ter*, del D.P.R. 663/1972.

Articolo 5: Modalità di contabilizzazione del credito

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non garantisce all'esecutore il diritto di eseguire e vedersi remunerato un minimo prestabilito di prestazioni.

L'Accordo Quadro viene stipulato interamente a **misura**. Pertanto, in fase di contabilizzazione, il credito dell'Appaltatore è determinato dai servizi **effettivamente** eseguiti per i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi del presente Accordo Quadro, rideterminati in forza al ribasso percentuale offerto per le parti non comprendenti gli oneri della sicurezza.

Per la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto dei rifiuti, si terrà conto dell'effettiva distanza espressa in Km (A/r) dall'impianto di depurazione ai siti di destino indicati ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e saranno applicati i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi rideterminati in forza del ribasso offerto. Qualora la distanza del/i sito/i di destino indicato/i dall'impianto di depurazione espressa in Km (A/r) sia superiore a 250 km saranno calcolate tutte le voci in funzione dei km previsti, sino ad un massimo di 2600 km (A/r) dall'impianto di depurazione.

Nella determinazione dell'effettiva distanza del/i sito/i di destino dall'impianto di depurazione, la Committente prenderà in considerazione il percorso più breve.

Articolo 6: Revisione dei prezzi unitari

Le parti pattuiscono, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 106, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e all'articolo 29, del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, la clausola della revisione dei prezzi unitari, la quale potrà essere attivata, trattandosi di servizi ad esecu-

	zione periodica e continuativa, solo dopo il decorso di dodici (12) mesi dalla data di	
	sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione del	
	servizio.	
	La variazione dei prezzi unitari avverrà qualora si verificano incrementi dei costi dei	
	servizi o dei materiali utilizzati tale da determinare un aumento superiore al decimo ri-	
	spetto al prezzo unitario originario.	
	Per l'attivazione del procedimento volto alla revisione dei prezzi unitari, l'Appaltatore, a	
	pena di inammissibilità, deve richiedere con specifico atto, trasmesso per mezzo PEC,	
	la revisione, dichiarando su quale/i voce/i dell'Elenco Prezzi intenda proporla, produ-	
	cendo analisi dettagliata per ogni singola voce oggetto di revisione, nella quale quanti-	
	fichi tutti gli elementi tecnico - economici che dimostrino l'incremento del prezzo. La	
	Committente valuterà l'istanza sulla base dei criteri di cui all'articolo 106, del Decreto	
	Legislativo 50/2016 anche attraverso l'ausilio di analisi di mercato. Il procedimento di	
	revisione dei prezzi si concluderà, entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza,	
	con l'emissione di provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell'istanza.	
	<u>Nelle more della conclusione della procedura di revisione dei prezzi, l'Appal-</u>	
	<u>tatore non può rallentare, né sospendere l'esecuzione degli OA, né rifiutarsi</u>	
	<u>di eseguire le prestazioni stabilite nel OA in corso di esecuzione.</u>	
	È ammessa la modifica delle condizioni contrattuali se si verificano circostanze impre-	
	viste ed imprevedibili, debitamente documentate dall'Appaltatore.	
	La Committente ha, altresì, la facoltà di richiedere all'Appaltatore un nuovo prezzo per	
	operazioni di recupero, qualora, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei sin-	
	goli OA, a seguito di revisione normativa, intervengano tecniche innovative di recupero	
	dei rifiuti e, in particolare, dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urba-	
	ne (EER 19.08.05).	

La Committente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare dette proposte anche attraverso l'ausilio di apposite analisi di mercato, consultando operatori economici che svolgono attività analoghe, e di rilasciare, in caso di accoglimento del nuovo prezzo, espressa autorizzazione, resa in forma scritta.

Articolo 7: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi appaltati sono stabilite, oltre che nel presente Accordo Quadro e nei singoli OA che saranno emessi, nel Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettarne ogni obbligazione in esso prevista.

Per tutta la durata del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà mantenere valida l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie e le classi necessarie per il trasporto delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti da conferire in impianti di smaltimento/recupero.

L'Appaltatore, inoltre, è responsabile del regolare smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti presso gli impianti dallo stesso individuati, che dovranno essere debitamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore è obbligato a esibire l'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ogni qualvolta la Committente ne faccia espressa richiesta.

L'Appaltatore, nel caso in cui le autorizzazioni al/i sito/i di destino indicati ex articolo 15, del Capitolato Speciale d'Appalto in cui devono essere conferiti i rifiuti in adempimento alle prescrizioni dell'Ordine Attuativo siano sospese, revocate, decadute, o sopravvenga un provvedimento interdittivo, deve darne tempestiva comunicazione alla Committente e, nell'ambito dell'espletamento del servizio di intermediazione, è obbligato entro quindici (15) giorni a individuare un nuovo sito di destino, trasmettendo alla

	Committente il nominativo dell'impianto e la relativa autorizzazione. Nel caso in cui,	
	l'Appaltatore non osservi le obbligazioni descritte al precedente paragrafo, la Commit-	
	tente si riserva la facoltà di applicare penali e, nell'ipotesi di perdurante impossibilità di	
	conferire i rifiuti per mancata individuazione del/i nuovo/i sito/i di destino, la Commit-	
	tente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo per gravi inadempiente contrattuali.	
	Qualora, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei singoli OA, il/i sito/i di destino	
	indicato/i ai sensi dell'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto non dovesse accetta-	
	re i rifiuti prodotti dalla Committente, l'Appaltatore, entro il termine espressamente in-	
	dicato dal DEC nel OA o in altra formale comunicazione, è obbligato ad individuare, sia	
	in ambito regionale, sia in ambito nazionale nuovo/i sito/i di destino che accetti il con-	
	ferimento dei rifiuti di cui al presente Accordo Quadro. In tale fattispecie, resteranno in	
	vigore i prezzi offerti, fatto salva il verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 6 del presen-	
	te Accordo Quadro. Nel caso in cui, l'Appaltatore non ottemperi a tale richiesta, la	
	Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo per grave inadempimento alle	
	obbligazioni contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.	
	Nel caso di divergenza o contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Accordo	
	Quadro e/o singoli OA e le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno le	
	prescrizioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli OA.	
	L'Appaltatore deve adempiere le obbligazioni contrattuali, osservando le disposizioni vi-	
	genti in materia di sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) oltre	
	quelle fissate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza	
	(D.U.V.R.I).	
	L'Appaltatore, altresì, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro,	
	deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente (Decreto Legislativo	
	152/2006 e s.m.i.).	

Articolo 8: Tempi di consegna, penali e luogo di esecuzione

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche prescritte nei singoli OA.

Nel caso di inosservanza dei tempi indicati per l'esecuzione del/i servizio/i, oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore, fatta salva l'ipotesi in cui il ritardo nell'adempimento delle prestazioni non sia ad esso imputabile, dovrà corrispondere penali, le cui entità sono prefissate all'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia. È ammessa la possibilità di configurare ulteriori penali rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nei singoli OA.

L'onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo nell'esecuzione dei servizi affidati grava sull'Appaltatore.

Resta salvo il diritto per la Committente di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro per gravi inadempienze contrattuali.

Il servizio di raccolta e di movimentazione dei rifiuti deve essere svolto presso l'impianto comunale gestito dalla Committente, sito in Catania – Zona Industriale – C/da Pantano d'Archi.

Articolo 9 – Divieto di Cessione dell'Accordo Quadro e Subappalto

È vietata la cessione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordini Attuativi sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione medesima.

Nel rispetto dell'articolo 105, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, stante quanto espressamente dichiarato nel DGUE – Parte II, Sezione D - può subappaltare il 40 % del servizio di trasporto rifiuti e il 10 % del servizio di smaltimento rifiuti a mezzo di intermediario commerciale

L'Appaltatore, qualora decida di avvalersi del predetto istituto giuridico, nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere autorizzazione alla Commit-

	tente, depositando oltre alla copia del contratto di subappalto, anche la documentazio-	
	ne attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale,	
	di ordine professionale e di qualificazione e la dichiarazione in merito alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.	
	Per quanto riguarda il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori, la	
	Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di	
	servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni eseguiti dagli stessi.	
	Al fine di poter procedere al pagamento diretto, l'Appaltatore, prima del pagamento, è	
	onerato a formulare per mezzo PEC richiesta scritta recante l'indicazione degli estremi	
	per effettuare il versamento. In caso di mancata presentazione della suddetta richie-	
	sta, l'eventuale pagamento all'Appaltatore anche in relazione alla prestazioni del su-	
	bappaltatore ha comunque effetto liberatorio per la Committente nei confronti del su-	
	bappaltatore, rispetto al quale rimarrà obbligato esclusivamente l'Appaltatore.	
	Nel casi in cui non si proceda con il pagamento diretto ai subappaltatori, l'Appaltatore	
	è obbligato di trasmettere alla Committente, entro venti (20) giorni dalla data di cia-	
	scun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai	
	pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia ef-	
	fettuate. Nel caso di inadempimento della predetta prescrizione, la Committente si ri-	
	serva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli	
	adempimenti nei confronti dei subappaltatori.	
	Il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi sanciti dall'articolo 15 del	
	presente Accordo Quadro.	
	Articolo 10: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Qua-	
	dro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.	

	L'Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de-	
	rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com-	
	prese quelle in tema di igiene di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assu-	
	mendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere dell'osservanza nei confronti dei propri di-	
	pendenti occupati nell'esecuzione del servizio delle condizioni economiche, normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla	
	data di stipulazione del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svol-	
	gimento delle attività, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche e inte-	
	grazioni.	
	L'Appaltatore è tenuto, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
	proprio personale dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collet-	
	tivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi prece-	
	denti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.	
	L'Appaltatore è obbligato a dimostrare, ogni qual volta che la Committente lo richieda,	
	l'adempimento di tutte le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali derivanti da	
	Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte	
	dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.	
	Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva, trovano applicazione le disposizioni	
	di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 30, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il/i subappaltatore/i in relazione all'osservan-	
	za degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29, del Decreto Legisla-	
	tivo 276/2003 e s.m.i.	

Articoli 11: Pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore potrà emettere fattura a completamento del servizio relativo ad ogni singolo OA o, in acconto, ogni qual volta l'ammontare del servizio richiesto con l'OA raggiungerà l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) contabilizzato come previsto dall'art. 5 del presente Accordo Quadro , oltre IVA in regime di split payment.

Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'Allegato XV, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in occasione dell'emissione di ogni Stato Avanzamento Servizio.

L'Appaltatore deve emettere fattura in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, indicando il numero di C.I.G., associato alla procedura di gara.

Non saranno accettare fatture emessa in altre modalità.

Il codice univoco dell'ufficio è **M5UXCR1**.

Il pagamento della fattura sarà eseguito dalla Committente, entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura tralata a fine mese.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fattura in pagamento, la Committente acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità riguardo al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non sarà corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis, del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento procederà a verificare se l'Appaltatore beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento

	derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).	
	Nel caso in cui Equitalia S.p.A. comunichi che sussista un inadempimento a carico dell'Appaltatore, la Committenze applicherà la disposizione di cui all'articolo 3, del Decreto di attuazione sopra menzionato.	
	I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore, con esonero della Committente da ogni responsabilità a riguardo.	
	L'IVA di legge è sempre a carico della Committente, la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), ex articolo 17-ter, del D.P.R. 633/1972.	
	Non è ammessa la cessione, totale o parziale, del credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Committente.	
	Articolo 12: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'Appaltatore è obbligato a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	
	Per quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. 41363 del 14.11.2023, ai sensi dell'articolo 3, della Legge 136/2010 e s.m.i., che il codice IBAN relativo al conto corrente dedicato sul quale dovrà essere eseguita ogni transazione relativo al presente Accordo Quadro è il seguente:	
	IT20Q0503416908000000018626 . L'Appaltatore nel medesimo documento rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", ha comunicato nella persona del sig. D'Amico Antonio , nato ad Acireale (CT), il 16.03.1974, Codice Fiscale DMCNTN74C16A028Y la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente.	
	Le parti hanno facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di venti (20) giorni naturali e consecutivi,	

in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Articolo 13: Cauzione definitiva

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore presta cauzione definitiva di cui all'articolo 103, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nella misura di € 177.187,50 (Euro centosettantasettemilacentottantasette/20) mediante polizza n. 0512424531 rilasciata il 13.11.2023 dalla HDI Assicurazioni S.p.A – Agenzia 0512/902 Siracusa-.

La predetta polizza copre, sino alla scadenza dei termini previsti, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla completa ed esatta esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Si dà atto che la garanzia, di cui trattasi, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta dalla Committente.

La garanzia fideiussoria deve essere, entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Committente, reintegrata, qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata parzialmente o totalmente della Committente. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non adempì alla predetta obbligazione, la reintegrazione si farà valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Articolo 14: Responsabilità per infortuni/danni – Obbligo di manleva – Assicurazione -

L'Appaltatore rimane esclusivamente responsabile per danni a persone e/o cose anche di terza che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro per l'intero periodo di validità contrattuale.

L'Appaltatore s'impegna a mantenere a propria cura e spese, per tutta la durata

	dell'Accordo Quadro, una polizza assicurativa che copra la Responsabilità Civile verso	
	Terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto dell'Accordo Quadro, con massimale per si-	
	nistro non inferito ad € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00).	
	Per quanto sopra, l'Appaltatore con nota acquisita al prot. 41363 del 14.11.2023 ha	
	prodotto polizza RCT n. 0212712300525 rilasciata Società Cattolica di Assicurazione -	
	Agenzia di Catania Mare -	
	Si dà atto che polizza reca espressamente il vincolo a favore della Committente e che	
	è efficace senza riserve anche in caso di omesso o di ritardato pagamento delle som-	
	me dovute a titolo di premio dall'Appaltatore.	
	Con la stipulazione di detta polizza, l'Appaltatore non esaurisce le sue responsabilità.	
	L'Appaltatore resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte	
	eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati.	
	A scadenza della polizza, l'Appaltatore dovrà produrre copia del tacito rinnovo o della	
	nuova polizza avente le medesime caratteristiche. Il mancato adempimento a tale ob-	
	bligo da parte dell'Appaltatore comporta la risoluzione del Accordo Quadro per grave	
	inadempimento alle prescrizioni contrattuali.	
	Articolo 15: Sicurezza	
	L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, osser-	
	vando in particolare tutte le prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi	
	derivanti da Interferente (D.U.V.R.I.), debitamente sottoscritto digitalmente e restitui-	
	to alla Committente con PEC del 14.11.2023 acquisita al prot. n. 41363.	
	Le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte	
	dell'Appaltatore, previa formale contestazione con relativa messa in mora, costituisco-	
	no causa di risoluzione del presente Accordo Quadro.	
	Articolo 16: Condizioni risolutive espresse	

	<p>Le parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente Accordo Quadro sarà</p>	
	<p>sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dall'intervenuta risoluzione o deca-</p>	
	<p>denza della convenzione del Servizio Idrico Integrato, sottoscritto fra la Committente e</p>	
	<p>il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania -, da qualsiasi</p>	
	<p>causa prodotta, sia essa di fatto o di diritto. Al verificarsi di tale ipotesi, l'affidamento</p>	
	<p>potrà essere rinegoziato dal Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque -</p>	
	<p>ATO Catania - e/o dal successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.</p>	
	<p>L'Appaltatore, inoltre, dichiara di aver attentamente esaminato il Codice Etico e il Mo-</p>	
	<p>dello Organizzativo della Committente trasmessi con nota PEC, prot. 39572/23 del</p>	
	<p>31/10/2023 e comunque disponibile sul sito internet www.sidraspa.it e s'impegna a ri-</p>	
	<p>spettare tutti i principi e i comportamenti ivi contenuti, consapevole che l'inosservanza</p>	
	<p>e/o la violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo comporteranno la risolu-</p>	
	<p>zione immediata dal presente rapporto contrattuale.</p>	
	<p><u>Articolo 17: Risoluzione dell'Accordo Quadro</u></p>	
	<p>La Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro al verifi-</p>	
	<p>carsi anche di una delle seguenti fattispecie:</p>	
	<p>i. al verificarsi delle fattispecie previste dall'articolo 108, del Decreto Legislativo</p>	
	<p>50/2016 e s.m.i.;</p>	
	<p>ii. mancata assunzione del servizio in OA entro quindici (15) giorni dalla data di co-</p>	
	<p>municazione;</p>	
	<p>iii. abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la</p>	
	<p>frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servi-</p>	
	<p>zio stesso a giudizio insindacabile della Committente.</p>	
	<p>iv. l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;</p>	
	<p>v. cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o subappalto ad altre imprese senza</p>	

	esplicita autorizzazione;	
	vi. inottemperanza alle norme ambientali e/o di sicurezza e/o igienico sanitaria;	
	vii. per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti articoli, che limiti fortemente la qualità del servizio;	
	viii. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;	
	ix. penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;	
	x. al verificarsi dell'ipotesi descritta all'articolo 15, ultimo paragrafo, del presente Accordo Quadro;	
	xi. al verificarsi dell'inosservanza e/o della violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo della Committente.	
	La Committente, nella persona del RUP, anche sulla scorta delle comunicazioni del DEC procede a contestare, tramite PEC, gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di venti (20) giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni.	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia intervenuta risposta, la Committente dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro senza necessita di ulteriori adempimenti.	
	Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all'Appaltatore tramite comunicazione scritta in una delle forme che costituiscono prova certa della spedizioni e di conoscenza ex articolo 1335, del codice civile (a titolo esemplificativo raccomandata a/r, PEC, etc.), con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.	
	Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo	

	Quadro, dispone, con preavviso di venti (20) giorni che il DEC curi la redazione dello	
	stato di consistenza dei servizi già eseguiti.	
	Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha diritto soltanto al paga-	
	mento delle prestazioni relativi ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri	
	aggiuntivi derivanti dalla scioglimento dell'Accordo Quadro.	
	Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi svolti ri-	
	feriti all'Accordo Quadro risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determina-	
	to anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il	
	servizio ove la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110,	
	comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.	
	Articolo 18: Recesso	
	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 <i>ter</i> e 92, comma 4, del De-	
	creto Legislativo 159/2011, la Committente può recedere dall'Accordo Quadro in qua-	
	lunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relativi ai servizi effettivamente	
	eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appalta-	
	tore da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Com-	
	mittente prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la re-	
	golarità dei servizi.	
	Articolo 19: Sospensione del servizio	
	In tutti i casi in cui non ricorrano circostanze speciali che impediscono in via tempora-	
	nea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e che non sia prevedibili al mo-	
	mento della stipulazione del OA, il DEC può disporre la sospensione del OA, compilando,	
	se è possibile, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, il verbale di	
	sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei	

servizi.

Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque (5) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Non può costituire una legittima causa di sospensione del servizio, la mancata concessione della revisione dei prezzi unitari.

Articolo 20: Responsabile del Procedimento e Direttore Esecutivo

La Committente dichiara che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Antonio Galvagno e che il Direttore Esecuzione del Contratto è l'Ing. Marco Morello.

Articolo 21: Responsabile Generale del Servizio

L'Appaltatore nomina quale Responsabile Generale del Servizio il sig. D'Amico Antonio, sopra generalizzato. Il Responsabile Generale del Servizio, o il suo sostituto, assicura la propria reperibilità e sono soggetti, individuati dall'Appaltatore, cui la Committente farà riferimento per qualsiasi esigenza e comunicazioni riguardanti l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 22: Modifiche degli assetti proprietari

L'Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 1998/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento rispetto a quanto comunicato prima della stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1, del predetto D.P.C.M.).

Articolo 23: Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la scioglimento *ope legis* dal presente Accordo

Quadro.

Ai sensi dell'articolo 110, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., la Committente in-

terpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, ri-

sultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per il

completamento dell'esecuzione del predetto Accordo Quadro. L'affidamento avviene

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si procederà all'interpello del soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino

al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Sono fatti salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi da parte della

Committente.

Articolo 24: Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro implica per l'Appaltatore di:

- essere a piena conoscenza e accettare tutte le condizioni contrattuali, contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (D.U.V.R.I.);

- aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione, anche per mezzo di sopralluogo espletato prima della formulazione dell'offerta;

- aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi e degli oneri riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenze ed assistenza in vigore nel luogo dove debbono eseguirsi i servizi;

	<ul style="list-style-type: none"> • avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia 	
	sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e, pertanto,	
	di giudicare remunerativa l'offerta presentata;	
	<ul style="list-style-type: none"> • avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d'Appalto, di 	
	ritenerlo adeguato ed eseguibile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;	
	<ul style="list-style-type: none"> • aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni 	
	per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio,	
	rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezioni di merito.	
	L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, la	
	mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno	
	che tali circostanze appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore, da in-	
	tendersi quali circostanza speciali non prevedibili al momento della stipulazione del	
	presente Accordo Quadro.	
	L'Appaltatore, altresì, dichiara:	
	<ul style="list-style-type: none"> • di essere a conoscenza che la Committente ha adottato e attua un Modello di 	
	Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., con re-	
	lativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Trien-	
	nale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità (docu-	
	menti inviati unitamente al presente contratto a mezzo PEC in formato PDF non edita-	
	bile, la cui ricevuta di consegna equivale a conoscenza);	
	<ul style="list-style-type: none"> • di aver letto e compreso i succitati documenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e pre- 	
	scrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre la Committente al rischio di	
	applicazione delle relative sanzioni;	

	<ul style="list-style-type: none"> • di obbligarsi a rispettare e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché ai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti 	
	astenersi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • di essere a conoscenza e di accettare che la violazione dei principi, delle regole previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e le- 	
	gittimerà la Committente a risolvere il presente Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni;	
	<ul style="list-style-type: none"> • di manlevare la Committente degli eventuali danni che le dovessero eventualmente elevare a causa della violazione dei succitati documenti, sia ad opera del sottoscritto contraente che dei suoi dipendenti e/o collaboratori. 	
	<u>Articolo 25: Forma dell'Accordo Quadro – Oneri fiscali e spese contrattuali –</u>	
	<u>Rimborso spese di pubblicazioni</u>	
	Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'articolo 6, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9.	
	Sono a carico dell'Appaltatore le spese e le tasse inerenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro ed ogni altro costo e onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale tra la Committente e l'Appaltatore, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico della Committente da inderogabili disposizioni di legge.	
	Il presente Accordo Quadro sarà registrato a cura e a spese dell'Appaltatore.	
	<u>Articolo 26: Foro Competente</u>	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere e che non potessero essere composte bonariamente riguardanti il presente Accordo Quadro o comunque allo stesso indiretta-	

	mente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria, fermo comunque quanto di-	
	sposto, anche con riguardo procedure conciliative, delle disposizioni di legge e/o rego-	
	lamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.	
	Il Foro competente è quello di Catania, con esclusione di qualsiasi altro foro concorren-	
	te o alternativo.	
	Articolo 27: Obblighi di riservatezza	
	L'Appaltatore, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo	
	n. 196/2003 e s.m.i., in materie di riservatezza dei dati laddove non imputabili con le	
	norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative	
	sulla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la sti-	
	pulazione e di quelli necessari per l'esecuzione del presente Accordo Quadro.	
	L'Appaltatore si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengono trat-	
	tati ai soli fini dell'espletamento del servizio appaltato e nel rispetto degli obblighi spe-	
	cifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali e giudiziali.	
	L'Appaltatore è obbligata ad assicurare la tutelare di dette informazioni in modo che le	
	stesse non possono essere a conoscenza di terzi, anche accidentalmente, in virtù di	
	quanto previsto dal Regolamento UE 676/2016 e dalla Legge 196/2003 e s.m.i.	
	L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13, del GDPR e dell'articolo 13, del Decreto Legisla-	
	tivo 196/2013 e s.m.i., ha preso conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati	
	personali e di quelli suscettibili di pubblicazione online, dando formale consenso al trat-	
	tamento dei predetti.	
	Articolo 28: Condizioni Generali dell'Accordo Quadro	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, del codice civile le parti espressa-	
	mente dichiarano di accettare e sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali:	
	Articolo 1: Norme Regolatrici dell'Accordo Quadro;	

	Articolo 6: Revisione dei prezzi;	
	Articolo 8: Tempi di consegna, penali e luogo di esecuzione;	
	Articolo 9: Divieto di Cessione dell'Accordo Quadro e subappalto, nello specifico "è vietata la cessione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordini Attuativi sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione medesima"	
	Articolo 11: Pagamenti, nello specifico la seguente clausola "il pagamento della fattura sarà eseguito dalla Committente, entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura traslata a fine mese";	
	Articolo 16: Condizioni Risolutive;	
	Articolo 17: Risoluzione dell'Accordo Quadro;	
	Articolo 18: Recesso;	
	Articolo 24: Conoscenza delle condizioni contrattuali;	
	Articolo 25: Forma dell'Accordo Quadro - Oneri fiscali e spese contrattuali - Rimborso spese di pubblicazioni;	
	Articolo 26: Foro Competente.	
	Il contratto, composto da 26 pagine, sarà sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale.	
	Catania, lì 20 dicembre 2023	
	SIDRA S.p.A. (F.to _____ in modalità elettronica)	
	I.S.E.A. S.r.l (F.to _____ in modalità elettronica)	